

VERBALE DI ACCORDO

Addì 18 luglio 2006 si sono incontrate

Agusta S.p.A.

e le

Organizzazioni Sindacali FIM/CISL-FIOM/CGIL-UILM/UIL Nazionali

per esaminare la proposta aziendale in merito alle modalità di applicazione del Contratto di Apprendistato Professionalizzante nell'ambito delle Unità produttive dislocate sul territorio nazionale.

Le Parti, con riferimento a quanto previsto dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 276/2003 e successive integrazioni e modificazioni, al Contratto Nazionale per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante nell'Industria Metalmeccanica Privata e nella installazione di Impianti del 19 gennaio 2006 nonché al Protocollo d'Intesa sottoscritto da Finmeccanica e da FIM/CISL, FIOM/CGIL e UILM/UIL Nazionali in data 4 aprile 2006;

PREMESSO CHE

1. il Contratto di Apprendistato Professionalizzante, così come disciplinato dalla vigente normativa legale e contrattuale, può costituire un'importante fattore di concorso allo sviluppo sia della competitività delle Imprese sia della crescita professionale - attraverso un'adeguata formazione sul lavoro - di giovani che accedono al lavoro in vista di un'occupazione stabile e di qualità;
2. le esigenze di Agusta S.p.A. richiedono l'inserimento di personale in possesso di un adeguato livello di conoscenza teorico-pratica di base da ulteriormente sviluppare attraverso piani formativi centrati su competenze trasversali e tecnico operative per poter accedere alle qualifiche professionali presenti in Azienda, anche in considerazione delle peculiarità del settore elicotteristico caratterizzato da elevata tecnologia e dalla conseguente complessità delle lavorazioni;

le Parti convengono quanto segue:

- a) nelle Unità produttive di Agusta S.p.A. il contratto di Apprendistato Professionalizzante sarà considerato strumento di riferimento per l'inserimento di personale in possesso dei requisiti anagrafici previsti dalla normativa vigente e possibile destinatario sia della Disciplina Speciale Sez. Prima sia della Disciplina Speciale Sez. Terza del vigente CCNL. In particolare l'inquadramento contrattuale dei lavoratori viene così stabilito:

QUALIFICA	CATEGORIA DI INQUADRAMENTO INIZIALE	CATEGORIA DI INQUADRAMENTO FINALE
OPERAI	II ^a	IV ^a
IMPIEGATI	III ^a	V ^a

- b) la durata massima, l'articolazione temporale e la progressione di sviluppo categoriale e retributivo dei lavoratori da inserire con il nuovo Contratto di Apprendistato Professionalizzante saranno coerenti con quanto definito dalla contrattazione nazionale che disciplina la materia.

Le durate contrattualmente determinate dal succitato Contratto Nazionale 19 gennaio 2006 potranno essere individualmente ridotte per valorizzare eventuali precedenti esperienze lavorative maturate in profili professionali propedeutici e/o affini a quelli che saranno acquisiti al termine del rapporto di apprendistato.

Saranno, in tale ambito, privilegiate le esperienze maturate all'interno del Gruppo Finmeccanica delle quali si darà informazione alle RSU.

Anche nelle suindicate ipotesi, il rapporto di apprendistato sarà ripartito in tre periodi, ciascuno di durata proporzionale a quella complessiva definita dal contratto individuale.

- c) quanto previsto nel quinto periodo dell'art. 1 "Norme Generali" del Contratto Nazionale 19 gennaio 2006 per la disciplina dell'Apprendistato Professionalizzante nell'Industria Metalmeccanica e nell'Installazione di Impianti, è da intendersi pari ad almeno l'80%;

- d) in conformità con quanto espresso nel Protocollo sottoscritto da Finmeccanica e dalle OO.SS.LL Nazionali in data 4 aprile 2006, a tutti i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante sarà riconosciuto, con effetto dalla data di assunzione, il Premio di Risultato derivante dalla contrattazione di II livello;

- e) relativamente ai trattamenti applicabili, ferma restando l'erogazione, nei primi due periodi, della retribuzione minima contrattuale, come previsto dal citato Contratto Nazionale del 19.01.2006, Agusta applicherà, sin dal primo periodo, gli altri istituti normativi di miglior favore previsti dagli Accordi aziendali vigenti.

L'Azienda, inoltre, nel valutare le competenze professionali acquisite nel corso del rapporto di apprendistato, si impegna, al conseguimento dei risultati formativi, a riconoscere, alla scadenza di ciascuno dei primi due periodi e con la retribuzione del primo mese successivo a ciascun periodo, un importo *una tantum* onnicomprensivo, al lordo delle ritenute di legge, il cui valore complessivo è costituito dal prodotto degli importi mensili specificati nello schema seguente moltiplicati per il numero dei mesi di durata di ciascun periodo definito in coerenza con quanto previsto dal contratto individuale di apprendistato:

QUALIFICA	UNA TANTUM IMPORTO DI RIFERIMENTO MENSILE DEL I^ PERIODO	UNA TANTUM IMPORTO DI RIFERIMENTO MENSILE DEL II^ PERIODO
OPERAI	€. 133	€. 143
IMPIEGATI	€. 142	€. 158

- f) L'esito dell'iter formativo formerà oggetto di apposita verifica semestrale da tenersi a livello di Unità Produttiva, con le OO.SS. firmatarie del presente accordo e con le RSU, finalizzata alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro con particolare riferimento al succitato punto b;
- g) per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Verbale di Accordo si rinvia - in quanto compatibili - alle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale nonché a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del 4 aprile 2006 stipulato tra Finmeccanica e FIM/CISL, FIOM/CGIL e UILM/UIL Nazionali;
- h) il contenuto del presente Verbale di Accordo, di immediata esecutività, deve considerarsi esaustivo in materia di apprendistato professionalizzante e verrà recepito nella contrattazione aziendale di II livello, di cui costituirà parte integrante.

Agusta S.p.A.

Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori

FIM/CISL

FIOM/CGIL

UILM/UIL